



Proposta di legge recante:

Semplificazioni delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

Integrazioni e modifiche alla legge Regionale n. 19 del 4 settembre 2001

(Norme sul procedimento amministrativo la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.

Disciplina della Pubblicazione sul Bolletino Ufficiale della Regione Calabria)

di iniziativa del Consigliere regionale

Antonio Maria Lo Schiavo

Relazione illustrativa

L'ottica governativa di deburocratizzazione ha indirizzato la presente proposta di legge, che si inquadra nella più ampia prospettiva della semplificazione amministrativa e si pone come obiettivo dell'ordinamento sin dall'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (C.d. Legge Bassanini) al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile del paese.

L'obiettivo è quello di eliminare le attività amministrative non necessarie che sovraccaricano la medicina territoriale e quelle dei pediatri di libera scelta, la cui carenza di risorse è un fatto ormai notorio, aggravato dal periodo pandemico e dalla nota carenza dei medici di base.

Di conseguenza, una riflessione sulle attività non utili che costituiscono meri adempimenti amministrativi a carico della medicina territoriale, deve orientare la politica al fine di snellire i procedimenti e stimolare il miglioramento dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nella regione Calabria.

Le Regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti.

Nello specifico, si è pensato che l'abolizione della presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, agevoli lo svolgimento dei compiti della medicina territoriale e dei

pediatri, considerato che sono state seguite le indicazioni degli esperti, a partire dall'Istituto Spallanzani, che confermano l'inutilità di questo tipo di certificato.

In sostanza, i medici hanno spiegato che di fatto le malattie sono contagiose nel periodo dell'incubazione, ma non nella fase della convalescenza.

Molte regioni, nell'ottica della semplificazione amministrativa hanno adottato, anche su sollecitazione di sindacati di categoria quali lo Snals, provvedimenti normativi che aboliscono l'obbligo di presentazione di tale certificato medico così come previsto dall'art. 42, VI co. DPR 22.12.1967 n. 1518. Tale proposta di legge, inoltre, trova impulso da una serie di indicazioni e sollecitazioni della Federazione italiana medici pediatri Calabria.

A tale scopo, secondo un'analisi delle discipline di diverse regioni d'Italia, paradossalmente tutte al centro-nord, tale certificato medico può legittimamente essere eliminato e/o in alternativa essere sostituito dalla semplice giustificazione sul libretto personale dell'alunno firmata dal genitore (o da chi ne fa le veci) o da un'autocertificazione dei genitori se l'alunno è minore; o dell'alunno medesimo se maggiorenne, considerata la funzione di tale certificazione che assolve più a scopi amministrativi che medici.

Difatti sia il Dpcm 29.11.2001, sia il successivo Dpcm 12.01.2017 assegnano all'ambito dei Lea la "**Prevenzione collettiva e sanità pubblica**" e tra le certificazioni occorre distinguere quelle che assolvono a tale finalità da tutte le altre.

Il certificato in questione non assolve a compiti di prevenzione collettiva.

In merito, il **Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1276 del 14 marzo 2014**, ha affermato: *".....escludendo il DPCM, dalle prestazioni a carico del SSN, le certificazioni mediche non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, è da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza (...)"*.

Per il Consiglio di Stato, dunque, la certificazione in ambito scolastico non rientra tra i Lea di prevenzione collettiva e pertanto, può ritenersi pienamente legittimo un intervento della Regione in tale materia in quanto rientrante nella sua competenza.

Com'è noto, la legislazione nazionale, durante l'epidemia da Covid-19, è intervenuta anche nell'ambito delle certificazioni, imponendo ai PLS ed ai MMG obblighi specifici. Tuttavia lo stato di emergenza, a decorrere dal 1° aprile 2022, è cessato e dunque anche le incombenze che esso comportava per i medici del territorio devono e possono essere rivate.

Quanto sopra, rende quanto mai opportuno un riordino ed una semplificazione delle certificazioni per garantire un più celere rientro a scuola (e, dunque, il diritto allo studio) e per sollevare le famiglie e i

medici, già sovraccarichi da aggravii burocratici superflui che finiscono per distogliere l'attenzione dalla persona e dalle sue effettive necessità.

Tale decisione è già stata condivisa e divenuta legge in 10 Regioni/Province Autonome: Friuli Venezia Giulia nel 2005, Liguria nel 2006, Piemonte nel 2008. Lombardia nel 2009, Umbria nel 2011, Bolzano nel 2012, Emilia Romagna nel 2015, Lazio nel 2018, Marche nel 2019, Toscana nel 2023. Manca, in pratica, tutto il Sud Italia.


La richiesta di una regolamentazione anche nella Regione Calabria, prima dunque nel Sud Italia, è supportata dalle seguenti valutazioni e riflessioni che hanno interessato questa scelta politica di sottoporre la seguente proposta di legge in Consiglio Regionale:

- a) questo certificato è ormai anacronistico e basato su una normativa di oltre 50 anni fa, in quanto oggi tutti i bambini vengono visitati dal pediatra di libera scelta che concorda con i genitori il periodo di cura e convalescenza;
- b) al pediatra resta l'obbligo di segnalare, comunque, la malattia infettiva al servizio di igiene pubblica della ASP nei casi previsti dalla legge;
- c) oggi è ben noto che la contagiosità delle varie malattie è maggiore nel periodo di incubazione (quando il bambino ancora va a scuola) e all'esordio della malattia, poco o niente durante la convalescenza;
- d) l'esperienza nelle regioni che hanno adottato l'autocertificazione, ormai da diversi anni, dimostra che non si sono registrati focolai infettivi al rientro in classe.

Per quanto sopra, si propone che la riammissione a scuola, per assenze superiori a cinque giorni, sia subordinata alla presentazione, della semplice giustificazione sul libretto personale dell'alunno firmata dal genitore (o da chi ne fa le veci) o sia sostituita da un'autocertificazione dei genitori laddove l'alunno sia minore o dell'alunno se maggiorenne. Tale norma va applicata in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

In ogni caso la presente proposta di legge non fa venir meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa.

f. to
on. Antonio Maria Lo Schiavo



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 settembre 2001 n. 19

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologi a I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale Aggiunta art. 29 bis legge 19/81	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale Entrata in vigore	//	//	//

Art. 1

(Inserimento art. 29 bis)

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

(Aggiunta dell'art. 29 bis alla legge regionale 4 settembre 2001 n. 19. Norme sul procedimento amministrativo la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della Pubblicazione sul Bolletino Ufficiale della Regione Calabria).

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 19, Norme sul procedimento amministrativo la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della Pubblicazione sul Bolletino Ufficiale della Regione Calabria, è inserito il seguente:

“Art. 29 bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica).

Sono fatte salve le disposizioni previste dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

2. Il certificato medico di cui al comma **1** può in alternativa essere sostituito:

- a) da una giustificazione sul libretto personale dell'alunno firmata dal genitore (o da chi ne fa le veci);
- b) da un'autocertificazione dei genitori se l'alunno è minore o dell'alunno medesimo se maggiorenne.

3. L'obbligo di cui al comma **1** permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.